

## RASSEGNA SULLE AREE CRITICHE E SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO

**Paolo CECI; Antonio FARDELLI; Alessandra GALLO; Giorgio MACCHI**

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

*Direzione I.A.R. – Divisione II*

*Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma*

### SOMMARIO

*Il presente lavoro ripercorre a partire dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente ad oggi le differenti tipologie di "aree critiche", con particolare riferimento a quelle a prevalente origine industriale, nonché le relative modalità e le tempistiche di "risanamento" mediante la progettazione, predisposizione ed attuazione degli specifici piani d'intervento. Per ciascuna delle aree vengono indicate le principali caratteristiche territoriali (perimetrazione, estensione popolazione presente). Si forniscono inoltre indicazioni in merito ai criteri ed alle metodologie per l'effettuazione dello studio di sicurezza integrato d'area e per la predisposizione del conseguente piano di intervento, che saranno contenute nel decreto, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 334/99, relativo alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.*

### PREMESSA

Di fatto, il concetto di "area critica" può racchiudere realtà ed esigenze molto diverse tra loro e, comunque, complesse ed articolate. Al fine di rappresentare la problematica nel migliore dei modi, è opportuno riportarsi ad un'articolazione che, pur non essendo sempre nettamente delimitabile, porta ad individuare la diversa connotazione generale dei temi da affrontare nelle specifiche realtà, così come del resto propone la stessa diversificazione della fonte normativa o amministrativa di riferimento.

In tal senso, per porre la massima chiarezza possibile e per motivi di carattere pragmatico, è opportuno distinguere le diverse "aree critiche" in:

- aree ad elevato rischio di crisi ambientale  
*(dichiarate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1989, n. 349, e s.m.i. ovvero dell'articolo 74 del decreto legislativo 112/98);*
- aree ad elevata concentrazione di attività industriali  
*(individuate del decreto legge 271/95, di modifica del DPR 175/88 e fatto salvo dalla legge 137/97);*
- aree ad elevata concentrazione di stabilimenti  
*(che dovranno essere individuate ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 334/99);*
- aree soggette ad intese per il risanamento, il disinquinamento e il rilancio  
*(secondo accordi di programma, approvati con norme specifiche),*

così come evidenziato e precisato nel seguito.

### AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

Gli ambiti territoriali caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali, nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione (ovvero per tutte le matrici ambientali, siano esse industriali, naturali od antropiche), sono dichiarati, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente dell'8 luglio 1986, n. 349, "aree ad elevato rischio di crisi ambientale", previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 nell'articolo 74 - disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – al comma 1, abroga l'articolo 7 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente; trasferendo pertanto la competenza in materia alle regioni sia per eventuali rinnovi relativi alle aree già dichiarate, che per dichiarazioni *ex novo*.

Si precisa inoltre come in fase di dichiarazione l'indicazione dell'estensione dell'area in termini di limiti amministrativi (provincia, comune od altro) non rappresenta l'effettiva perimetrazione dell'area critica (le "aree" sono una porzione del limite amministrativo totale, in cui alcuni componenti potrebbero essere interessati esclusivamente per le possibili ricadute di inquinati atmosferici od altro).

In appendice 1 si riporta, in termini schematici, il quadro generale delle aree a tutt'oggi dichiarate "aree ad elevato rischio di crisi ambientale."

Per alcune delle aree elencate, sono stati approvati degli specifici piani di disinquinamento e risanamento, che alla data odierna hanno avuto un sostanziale attuazione per quanto concerne i trasferimenti delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alle Regioni competenti, necessarie per gli interventi a priorità 1 e per la realizzazione degli interventi a titolarità privata (essenzialmente imputabile alle Aziende presenti nelle aree). Attualmente la Direzione IAR sta conducendo un'attività di verifica delle azioni condotte, dalle Regioni territorialmente competenti, allo scopo di monitorare le rimanenti attività finalizzate al disinquinamento e risanamento delle aree.

In particolare, relativamente alle aree pugliesi e siciliane, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per effetto dei protrarsi dei ritardi delle amministrazioni regionali, ha dichiarato nel periodo estivo del 2000 lo stato di emergenza e nominato dei Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di risanamento. In particolare la dichiarazione dello stato di emergenza relativa al territorio della Sicilia orientale è stato prorogato fino al 2005 mentre per la regione Puglia la dichiarazione dello stato di emergenza è in scadenza al dicembre di quest'anno.

#### **AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI**

Con il decreto legge 271/95 si è provveduto all'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali, prevista dal DPR 175/88, per cui si rimanda all'Appendice 2.

Successivamente, il Ministero dell'ambiente, con decreto 22 settembre 1995, ha provveduto all'assegnazione e alla ripartizione delle risorse per avviare gli interventi di risanamento e di sicurezza industriale nelle suddette aree.

Anche per esigenze di aggiornamento rispetto all'evoluzione del quadro normativo e alle intercorse modifiche degli assetti territoriali, con la futura definizione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, derivante dall'applicazione della disciplina definita dal D.Lgs. 334/99, sarà necessario considerare l'opportunità di una riallocazione di queste aree nell'ambito di una delle altre categorie definite, dipendentemente dalla natura prevalente dei problemi posti da ciascuna di esse ed in particolare dalla prevalenza o meno dell'aspetto connesso alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante.

#### **AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI**

##### **Concetti innovativi nella Seveso II e recepimento in Italia**

La direttiva europea Seveso II ha introdotto, rispetto alla disciplina precedente, una prospettiva più ampia nel controllo dei rischi di incidente rilevante, portando il punto focale verso una maggiore attenzione agli aspetti gestionali e riconoscendo l'imprescindibile esigenza di una valutazione integrata dello stabilimento e del territorio adiacente. I nuovi concetti ispiratori hanno portato ad evidenziare, in particolare, l'esigenza di:

- disciplinare l'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza da parte del gestore e predisporre un adeguato sistema di controllo da parte delle istituzioni;
- assicurare il controllo dell'urbanizzazione attorno agli stabilimenti, rendere efficace un meccanismo di scambio di informazioni per identificare e valutare i possibili effetti domino, valutare in termini integrati le problematiche insorgenti dall'interazione tra stabilimenti diversi e tra questi e il territorio, anche in termini di pianificazione d'emergenza e di informazione alla popolazione.

In recepimento della direttiva Seveso II, l'Italia ha aggiornato la precedente disciplina con il decreto legislativo 334/99, dando piena attuazione ai principi innovatori della direttiva europea ed evidenziando, in particolare, le problematiche inerenti il necessario raccordo con le discipline regionali previste dall'approccio "Bassanini" sulla semplificazione delle procedure e sul decentramento amministrativo.

## **Il controllo integrato stabilimento/territorio nel recepimento italiano**

Il Decreto legislativo 334/99, con specifico riferimento alle problematiche di trattazione integrata di stabilimenti e territorio, ha dato le seguenti indicazioni.

*Effetto domino (art. 12):* il Ministero dell'ambiente, nelle more dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 112/98 (che demanda alle regioni la disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti e, in particolare, il raccordo tra le funzioni dell'ARPA e quelle del CTR), sentita la regione e il CTR:

- individua gli stabilimenti per i quali è ipotizzabile, a priori, la possibilità di effetto domino;
- accerta che avvenga lo scambio di informazioni tra i gestori interessati per la valutazione degli effetti domino e che questi effettuino il riesame dei rispettivi rapporti di sicurezza, piani di emergenza e informazione alla popolazione.

*Controllo dell'urbanizzazione (art. 14):* prevede che l'uso del territorio sia condizionato alla valutazione dell'insieme stabilimento/territorio, con attenzione posta al singolo stabilimento, salvo quanto previsto dall'art. 12 per l'effetto domino; in merito vengono posti requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, che sono stati successivamente indicati, congiuntamente con le relative procedure di valutazione, dal decreto applicativo del 9 maggio 2001, salve le ulteriori indicazioni rese disponibili dalle risultanze dello studio di sicurezza integrato d'area previsto dall'art. 13 per le aree ad elevata concentrazione di attività industriali;

*Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti (art. 13):* Con il disposto di questo articolo, si attua l'estensione della valutazione integrata tra i vari stabilimenti e tra gli stabilimenti e il territorio, laddove, a causa della concentrazione di stabilimenti industriali e/o della presenza di situazioni connesse di particolare criticità, si ingenerino interazioni significative ed estensive, talché risulterebbe inadeguato un approccio basato sulla mera sommatoria delle diverse componenti (pur integrate dalla considerazione dell'effetto domino), risultando invece necessario il ricorso ad approcci più complessi e intrinsecamente integrati.

Il decreto legislativo, nel definire il concetto di area ad elevata concentrazione di stabilimenti, ha fatto riferimento esplicito al solo concetto di effetto domino, mentre lo spirito della norma comporta un'interpretazione più allargata, nella quale l'approccio di "area ad elevata concentrazione" dovrebbe essere debitamente ricondotto a tutte quelle situazioni in cui la concentrazione di stabilimenti provochi una significativa sovrapposizione di effetti e rischi ed una forte interazione, anche infrastrutturale, funzionale, strategica, sociale, commerciale e quant'altro, tra elementi e soggetti numerosi e diversi (soggetti non necessariamente identificati nei soli stabilimenti, ma anche in attività o elementi commerciali, di trasporto, di servizi, demografici, ecc.).

Il decreto applicativo sulla materia specifica, attualmente in via di elaborazione, dovrebbe fornire una più esplicita e completa connotazione della materia, chiarendo l'esatta accezione con cui intendere e trattare il problema delle aree, sia nella fase di individuazione e perimetrazione, sia in quella di valutazione e intervento.

### **Adempimenti specifici per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti**

A livello di adempimenti, il decreto legislativo 334/99 prevede:

- all'art. 13, che il Ministero dell'ambiente:
  - con decreti applicativi, di concerto con i Ministeri dell'interno, sanità e industria, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca:
    - criteri di individuazione e perimetrazione delle aree;
    - procedure per lo scambio delle informazioni e la predisposizione dello studio di sicurezza integrato d'area;
    - procedure per l'informazione della popolazione;
    - linee guida per la predisposizione dei piani di intervento
  - nelle more dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 112/98 (che demanda alla regione la disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti), sentita la regione e il CTR:

- individui le aree sulla base dei criteri stabiliti dal previsto decreto applicativo e delle informazioni sugli effetti domino forniti ai sensi dell'articolo 12;
  - coordini il reperimento e lo scambio delle informazioni necessarie e la predisposizione, da parte dei gestori o loro consorzio, dello studio di sicurezza integrato d'area;
  - predisponga, anche sulla base dello studio di sicurezza integrato, un piano di intervento e individui le misure urgenti
- all'art. 20, che il prefetto, di intesa con regione ed enti locali, rediga un piano d'emergenza esterno integrato per l'area interessata.

L'individuazione di un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti deve prescindere dal fatto che un'area possa o meno essere individuata come area ad elevato rischio di crisi ambientale, dal momento che le due categorie differiscono generalmente per gli insiemi costituiti dagli oggetti di attenzione e pongono obiettivi diversi, richiedo tra l'altro approcci, strumenti e risorse non riconducibili tra loro.

Tale differenziazione di un'unica realtà territoriale, trattata da una parte come "area ad elevato rischio di crisi ambientale" e dall'altra come "area ad elevata concentrazione di stabilimenti", trova concreta attuazione, ad esempio, nella provincia di Siracusa, dove nel 1990 è stata dichiarata un'area ad elevato rischio di crisi ambientale coinvolgente il territorio di sei comuni e nel 2002 un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti coinvolgente il territorio di tre comuni.

A proposito di quest'ultima circostanza, si osserva che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha anticipato i tempi, operando nelle more dei decreti attuativi previsti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 334/99, secondo le raccomandazioni della Commissione istituita con decreto del 9 agosto 2000 per l'esame delle problematiche di sicurezza presenti nell'area industriale di Siracusa.

#### **Problematiche applicative e articolazione dello studio d'area**

Si può ritenere che l'approccio generale, le metodologie e i riferimenti tecnici a cui dovrebbe fare riferimento il prossimo decreto applicativo verranno mutuati dalle esperienze applicative fin qui realizzate in campo nazionale, con particolare riferimento alle più recenti e, precisamente, quella realizzata sull'area di Livorno e quella, in via di realizzazione, sull'area di Priolo/Augusta/Melilli (sia perché sintetizzanti a loro volta le esperienze precedenti, sia perché realizzate in un quadro normativo ed applicativo generale congruente con l'attuale approccio definito dalla direttiva europea).

Dal punto di vista procedurale, strutturale e organizzativo, le applicazioni citate forniscono ulteriori elementi utili da tenere in considerazione nel delineare il futuro assetto. In particolare, in tale circostanza, è stata evidenziata l'articolazione essenziale di uno studio di sicurezza integrato d'area e dell'intero processo di trattamento della problematica dei rischi d'area.

A maggior dettaglio, in Appendice 3, viene riportata l'articolazione generale sulla cui base è stato recentemente impostato lo studio di sicurezza integrato per la citata area industriale della Sicilia orientale.

In particolare, le esperienze maturate hanno posto in particolare rilievo la imprescindibile esigenza di una stretta cooperazione tra i principali attori interessati:

- istituzioni pubbliche,
- gestori e associazioni imprenditoriali,
- analisti di sicurezza.

Inoltre, esse hanno posto l'attenzione sul fatto che il trattamento delle aree ad elevata concentrazione non si deve esaurire nella mera e statica realizzazione di uno studio di sicurezza integrato, ma comprende, a seguito di questo, la valutazione del quadro territoriale d'insieme e del suo rapporto con tutte le componenti interessate, l'individuazione delle misure migliorative possibili, non solo nell'ambito ristretto degli stabilimenti, ma, ancor più, nelle infrastrutture territoriali e nell'assetto generale di area, con scelte anche di ampio respiro.

Questa esigenza, strettamente connessa alla possibilità di predisporre e realizzare un piano di risanamento adeguato, comporta l'accesso ad una fase di studio di fattibilità e di progettazione più propriamente territoriali e, in quanto tali, demandabili esclusivamente alle istituzioni pubbliche. Queste dovranno, pertanto,

dotarsi delle risorse necessarie a condurre le valutazioni e le analisi di sensibilità, volte all'identificazione degli interventi più efficaci, alla giustificazione le alternative proposte e alla valutazione dei relativi benefici ed oneri finanziari e/o sociali. Tutto ciò, del resto, rappresenta la base imprescindibile su cui devono poggiare i processi decisionali, la informazione della popolazione e l'azione di monitoraggio sugli effettivi benefici conseguiti.

Infine, dovrà essere garantito il costante aggiornamento nel tempo del quadro definito dallo studio, sia per la tempestiva individuazione di possibili insorgenti problematiche connesse alla sicurezza e di possibili nuove occasioni di intervento migliorativo, in una più profonda ottica di prevenzione, sia per mantenere la congruenza tra le risultanze dello studio di sicurezza integrato d'area con le valutazioni legate agli altri iter attinenti alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante e, quindi, in particolare la loro fruibilità nell'ambito delle istruttorie relative ai rapporti di sicurezza effettuate dall'Autorità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 334/99 e delle procedure per la valutazione della compatibilità territoriale effettuate ai sensi del decreto ministeriale del 9 maggio 2001.

#### **AREE SOGGETTE AD ACCORDI PER IL RISANAMENTO, IL DISINQUINAMENTO E IL RILANCIO**

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, introduce il concetto di *Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*, per le quali sono disciplinate a livello territoriale la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi di tale aree da parte di soggetti pubblici o privati. A tale fine, anche in relazione alle specifiche norme relative agli interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 29 novembre 1989, n. 798), nel marzo 1998 è stato firmato, presso la Regione Veneto, tra i Ministeri, gli Enti Territoriali e le parti sociali e produttive locali, un protocollo d'intesa per il risanamento, disinquinamento e rilancio di Porto Marghera, il così detto "*Accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera – Venezia*", successivamente approvato con il D.P.C.M. 12 febbraio 1999.

L'Accordo intende fare di Porto Marghera un caso pilota di "Area ecologicamente attrezzata" (art. 26 D.Lgs. 112/98) ed in particolare, in termini generali, prevede:

- la costituzione di un "TAVOLO PERMANENTE" di concertazione tra gli EE.LL. e le Parti Sociali firmatarie dell'"Accordo", destinato ad assicurare la salvaguardia dell'occupazione nel corso dei processi di trasformazione produttiva dell'area, mediante la progettazione, l'adozione e il finanziamento di:
  - misure di riqualificazione e riconversione delle maestranze;
  - iniziative destinate al reimpiego dei lavoratori interessati da chiusure di aziende o cicli produttivi, a cominciare dal reimpiego nelle opere di bonifica contemplate dell'"Accordo", anche attraverso le procedure e le agevolazioni previste dal Contratto d'Area e dagli altri strumenti di programmazione negoziata;
- bonifica dei fondali dei canali industriali portuali immediatamente collegati, da Fusina al canale Vittorio Emanuele;
- smantellamento, messa in sicurezza e/o bonifica dei siti;
- fissazione dei limiti per gli scarichi in laguna;
- piano di sicurezza portuale;
- riduzione dei rischi nella movimentazione generale delle merci;
- controllo a distanza della movimentazione delle merci pericolose;
- accordo volontario per la certificazione ambientale delle industrie;
- il Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione del rischio industriale e delle Emergenze (SIMAGE);
- area ecologicamente attrezzata.

SCHEDA SINTETICHE SULLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

Aree dichiarate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.

a)	<b>Area di NAPOLI</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1987, per la presenza di industrie chimiche e petrolchimiche</i>	
	L'area comprende 92 comuni:	
	- per una popolazione residente di	3.000.000
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	1.200

b)	<b>Area di LAMBRO - SEVESO - OLONA</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1987, per l'inquinamento industriale e urbano</i>	
	L'area comprende 381 comuni:	
	- per una popolazione residente di	4.857.973
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	3.336

c)	<b>Area di PO POLESINE</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1989, per la presenza di industrie zootecniche e piccole industrie</i>	
	L'area comprende 52 comuni:	
	- per una popolazione residente di	264.020
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	1.926

d)	<b>Area di CONOIDI</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1989, per la presenza di industrie zootecniche e piccole industrie</i>	
	L'area comprende 76 comuni:	
	- per una popolazione residente di	1.146.453
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	3.556

e)	<b>Area di PO DI VOLANO</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1989, per la presenza di industrie zootecniche</i>	
	L'area comprende 41 comuni:	
	- per una popolazione residente di	386.953
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	2.596

f)	<b>Area di SULCIS - IGLESIENTE</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1990, per la presenza di industrie per la lavorazione del piombo, dello zinco e dell'alluminio</i>	
	<i>(piano di disinquinamento per il risanamento del territorio approvato con DPCM 23/04/93)</i>	
	L'area comprende 5 comuni:	
	- per una popolazione residente di	60.612
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	383

g)	<b>Area della PROVINCIA DI SIRACUSA</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1990, per la presenza di industrie petrolchimiche, raffinerie e attività portuali</i>	
	<i>(piano di disinquinamento per il risanamento del territorio approvato con DPR 17/01/95)</i>	
	L'area comprende 6 comuni:	
	- per una popolazione residente di	212.455
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	569

h)	<b>Area della PROVINCIA DI CALTANISSETTA</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1990, per la presenza di industrie petrolchimiche e raffinerie</i>	
	<i>(piano di disinquinamento per il risanamento del territorio approvato con DPR 17/01/95)</i>	
	L'area comprende 3 comuni:	
	- per una popolazione residente di	110.543
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	676

i)	<b>Area della PROVINCIA DI BRINDISI</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1990, per la presenza di industrie chimiche, petrolchimiche - BDS</i>	
	<i>(piano di disinquinamento per il risanamento del territorio approvato con DPR 23/04/98)</i>	
	L'area comprende 4 comuni:	
	- per una popolazione residente di	129.173
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	548

j)	<b>Area della PROVINCIA DI TARANTO</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1990, per la presenza di industrie siderurgiche, cementifici, raffinerie, centrali elettriche</i>	
	<i>(piano di disinquinamento per il risanamento del territorio approvato con DPR 23/04/98)</i>	
	L'area comprende 5 comuni:	
	- per una popolazione residente di	271.714
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	505

k)	<b>Area di SARNO</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1992, per la presenza di industrie conciarie</i>	
	L'area comprende 22 comuni:	
	- per una popolazione residente di	399.580
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	386

l)	<b>Area di ORBETELLO</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1994, per la pressione antropica e l'itticoltura</i>	
	L'area comprende 1 comune:	
	- per una popolazione residente di	15.321
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	227

m)	<b>Area di MASSA CARRARA</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1995, per l'inquinamento da rifiuti speciali della lavorazione del marmo e della bonifica di terreni industriali</i>	
	L'area comprende 17 comuni:	
	- per una popolazione residente di	200.466
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	1.157

n)	<b>Area di MANFREDONIA</b>	
	<i>Prima dichiarazione 1995, per la presenza di industrie chimiche</i>	
	L'area comprende 1 comune:	
	- per una popolazione residente di	58.157
	- su una superficie in km <sup>2</sup> di	352

Aree individuate dalle Regioni territorialmente competenti,  
sulla base dell'articolo 74 del D.Lgs. 112/98

a)	<b>Area di ANCONA, FALCONARA E BASSA VALLE DELL'ESINO</b>	
	L'area comprende 8 comuni:	
	- per una popolazione residente di	198.661

**SCHEDE SINTETICHE SULLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI**

Aree individuate ai sensi del decreto legge 271/95

a)	Aree industriali e portuali di <b>LIVORNO E PIOMBINO</b>	
	L'area comprende 3 comuni:	
	- per una popolazione residente di	212.558

b)	Area industriale e portuale di <b>GENOVA</b>	
	L'area comprende 1 comune:	
	- per una popolazione residente di	636.104

c)	Area industriale e portuale di <b>RAVENNA</b>	
	L'area comprende 1 comune:	
	- per una popolazione residente di	138.418

d)	Area industriale di <b>TRECATE E NOVARA</b>	
	L'area comprende 3 comuni:	
	- per una popolazione residente di	125.309

e)	Aree industriali di <b>LAMBRO, SEVESO E OLONA</b>	
----	---	--

f)	Area industriale della <b>PROVINCIA DI SAVONA</b>	
	L'area comprende 7 comuni:	
	- per una popolazione residente di	130.418

g)	Aree contaminate da attività industriali nel territorio di <b>CASALE MONFERRATO</b> e nei territori facenti parte della <b>CIRCOSCRIZIONE DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE 76</b>	
----	---	--

h)	Aree contaminate da attività industriali della <b>VALLE BORMIDA</b> (province di Aosta, Alessandria e Cuneo)	
----	--	--

CONTENUTI DI UNO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO D'AREA

*Estratto dal documento "Quadro generale e linee di attività", approvato dalla Commissione Istruttoria per lo Studio di Sicurezza Integrato per l'Area di Augusta-Priolo-Melilli, in data 5 luglio 2002.*

Articolazione delle linee di attività

**A. Definizione di criteri e metodologie**

- A.1 Criteri di perimetrazione dell'area
- A.2 Criteri di censimento e raccolta dei dati
- A.3 Criteri di identificazione degli effetti domino
- A.4 Criteri e strumenti di calcolo e di ricomposizione dei rischi

**B. Censimento e raccolta dei dati**

- B.1 Perimetrazione preliminare dell'area
- B.2 Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di rischio
- B.3 Caratterizzazione meteo-climatica dell'area
- B.4 Caratterizzazione demografica dell'area
- B.5 Individuazione degli elementi strutturali e degli elementi territoriali vulnerabili dell'area
- B.6 Individuazione degli elementi ambientali vulnerabili
- B.7 Individuazione e caratterizzazione degli eventi naturali d'area
- B.8 Predisposizione di carte tematiche
- B.9 Predisposizione di banca dati sui dati raccolti

**C. Analisi ed elaborazione dei dati**

- C.1 Eventi incidentali con conseguenze per l'uomo e per le strutture
- C.2 Eventi incidentali con conseguenze per l'ambiente
- C.3 Effetti domino e rivalutazione degli eventi incidentali
- C.4 Definizione degli scenari globali in corso d'evento d'area
- C.5 Perimetrazione definitiva dell'area e rivalutazione dei dati
- C.6 Predisposizione di banca dati sugli eventi valutati

**D. Ricomposizione dei rischi**

- D.1 Strumenti di calcolo per la ricomposizione dei rischi
- D.2 Stima del livello del rischio locale e collettivo

**E. Analisi e rivalutazione dei risultati**

- E.1 Aggiornamento dello studio
- E.2 Individuazione delle situazioni critiche per l'uomo
- E.3 Individuazione delle situazioni critiche per le infrastrutture
- E.4 Individuazione delle situazioni critiche per l'ambiente
- E.5 Individuazione delle situazioni critiche per la gestione delle emergenze
- E.6 Analisi di sensibilità per l'individuazione dei maggiori contribuenti

**F. Individuazione degli interventi**

- F.1 Individuazione delle linee di intervento
- F.2 Valutazione delle alternative di intervento